STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO FRA I VOLONTARI...

Associazione di mutuo soccorso fra i volontari nelle...

Digitized by Google

Digitized by Google

401
25

STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO

FRA

I VOLONTARI

NELLE GUERRE

PER L'INDIPENDENZA ITALIANA

SEDE DI LUCCA

AZIONE E LIBERTA'

BIBLIOTECA NAZIONALE
1872
FIRENZE

LUCCA
Tipografia fratelli Cheli
1868.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO

FRA I VOLONTARI

NELLE GUERRE

PER L' INDIPENDENZA ITALIANA

SEDE DI LUCCA

CERTIFICATO DI AMMISSIONE

Noi sottoscritti certifichiamo, che
il Sig.
Già volontario nelle campagne

Nativo di
di anni . di professione
è stato ammesso alla Associazione di Lucca il dì

Il suddetto s' impegna colla sua firma di osservare fedelmente il presente regolamento, e di coadiuvare al benessere dell' associazione.

Lucca 18

IL PRESIDENTE

IL SOCIO

Il Segretario

Digitized by Google

CERTIFICATO DI PARTENZA

Noi sottoscritti dichiariamo che il Socio
Sig.

ha fedelmente adempito ai suoi doveri di Socio, e che egli ha pagato ogni contribuzione all' Associazione.

Per conseguenza noi gli rilasciamo il presente certificato, raccomandandolo alla protezione reciproca delle Società consorelle.

Lucca 18

IL PRESIDENTE

Il Segretario

Digitized by Google

Digitized by Google

TITOLO PRIMO

NATURA E SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE DELL' AMMISSIONE DEI SOCI

ART. 1. La Società ha per iscopo la fratellanza ed il mutuo soccorso e l' istruzione fra i Volontari superstiti delle patrie campagne.

ART. 2 Quest' associazione ha il titolo di Associazione di mutuo soccorso fra i Volontari nelle guerre per l' indipendenza italiana.

Sede di Lucca.

Ha per motto le parole

AZIONE E *LIBERTA'*

ART. 3. I soci, mediante una tassa d' ammissione ed un mensile contributo, costituiscono un fondo, onde provvedere con sovvenzione giornaliera il compagno che per temporanea o cronica malattia si renda inabile al lavoro, e tributare gli estremi onori a coloro che verranno a mancare.

ART. 4. La Società si compone di due categorie di associati disegnati come segue:

PRIMA CATEGORIA — *Soci effettivi:* composta esclusivamente di coloro che presero par-

Digitized by Google

te, come Volontari, ad una o più guerre dell' Indipendenza e Unità d' Italia.

Seconda Categoria — *Soci cooperatori:* formata di tutti quei cittadini di qualsiasi ceto i quali dimostrano interessamento allo sviluppo della Società.

Art. 5. Ogni individuo il quale desideri entrare nell' Associazione, sia qual socio effettivo, sia qual socio cooperatore, dovrà farne domanda in scritto al Presidente o ad un membro del Consiglio direttivo, il quale lo proporrà per ottenerne l' approvazione.

Art. 6. Non possono entrare a far parte dell' Associazione in veruna delle anzidette classi coloro che presero le armi contro la patria o furono condannati per furto, truffa, attentato ai costumi, nonchè quelli dediti ad abituale ubriachezza o vagabondaggio.

TITOLO SECONDO

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

Art. 7. Ciascun socio, sì effettivo che cooperatore, dovrà contribuire una quota mensile di centesimi 50, da pagarsi in due rate di centesimi 25 per ogni quindicina, e pagherà per una volta tanto una tassa d' Ammissione stabilita indistintamente nella somma di l. 1, pagabile in due rate, alla seconda delle quali gli verrà rilasciato il libretto, nel quale sarà scritto il di lui nome che, lo qualificherà definitivamente come associato.

Digitized by Google

Art. 8. Tutti coloro che avranno oltrepassata l' età di anni 50, o che saranno affetti da malattia cronica non potranno essere ammessi nell' Associazione, come soci effettivi, eccettuati coloro, cui abbiano cagionato malattia cronica, ferite riportate in battaglia.

Art. 9 Ogni Socio effettivo preso da malattia avrà diritto dopo il terzo giorno della medesima al sussidio stabilito, per ogni giorno in cui sarà riconosciuto inabile al lavoro, ed avrà gratuita la cura e i medicamenti. Sarà concesso all' associato di poter far richiesta di un qualche medicamento appena cada ammalato purchè ne ottenga l' autorizzazione dal medico.

Art. 10. La somma del sussidio sarà determinata dall' Assemblea generale che si terrà dopo un anno dalla formazione della Società.

Art. 11. Nel caso che l' infermo di sua volontà, o stante la natura della malattia o per qualunque altra causa preferisse d' essere curato negli Spedali avrà diritto al giornaliero sussidio, da corrispondersi alla famiglia o all' epoca dell' uscita dai medesimi equiparato al tempo che sarà restato ammalato, purchè non superi il termine prescritto dall' art. 12.

Art. 12. Il sussidio giornaliero non potrà essere retribuito oltre due mesi. Il Consiglio direttivo però potrà fare eccezione per coloro che in seguito a ferite riportate in battaglia si trovassero in condizioni speciali.

Art. 13. Ogni socio effettivo durante la sua

Digitized by Google

malattia sarà esente dal pagamento del contributo mensile.

Art. 14. Tutti coloro che partiranno volontari o coatti per le guerre a difesa della patria saranno esenti ugualmente dal contributo mensile per tutto il tempo del loro servizio militare.

Art. 15. Nessun socio avrà diritto a sussidio se non dopo un anno dalla data della sua ammissione, la quale verrà costatata dal ruolo; e dopo questo tempo per aver tal diritto egli dovrà essere in regola colla cassa sociale, e la malattia da cui sarà affetto non dovrà essere cagionata dall' abuso del vino o dal mal costume.

Art. 16. Il socio che sarà moroso al pagamento delle quote di due mesi, non avrà diritto a sussidio in caso di malattia; quello che non avrà pagato il suo contributo per quattro mesi sarà decaduto dalla qualità di socio, quando non esponga al Consiglio direttivo la giustificazione del suo ritardo.

Art. 17. Nessun socio potrà reclamare il sussidio pecuniario che per una malattia in corso, e non saranno mai ammesse domande per indennizzo del sussidio che poteva competergli per malattie sofferte per lo innanzi, presumendosi che egli abbia rinunziato al sussidio, non avendone fatta domanda al tempo opportuno.

Art. 18. L' espulsione dalla Società avrà principalmente luogo nei seguenti casi:

a) Se avrà impugnato le armi contro la patria:

Digitized by Google

b) Se sarà stato condanna o per furto, truffa, o attentato ai costumi:

c) Quando per la sua riprovevole condotta o per eccessi di ubriachezza, risse, giuoco, ed altri vizi, pei quali dal Consiglio direttivo, dietro rapporto del comitato di censura, venga giudicato indegno di appartenere all' associazione.

Art. 19. Il socio espulso per le cause di cui sopra non conserverà alcun dritto a indennità o rimborsi per i contributi pagati.

Art. 20. Gli associati delle due classi indicate dovranno essere muniti di un libretto contrassegnato col bollo della Società, e nel quale sarà stampato il presente regolamento, l' indicazione del nome e cognome, età, professione, luogo di domicilio, e la data della loro ammissione; tal libretto servirà per constatare la loro qualità di associati: oltrechè nella tabella del medesimo, che sarà impressa in fine, si faranno constatare i pagamenti mensili, a cui sono tenuti e si obbligano i soci.

Art. 21. I soli soci effettivi della prima categoria avranno voto deliberativo.

Ai soci cooperatori non è riserbato il diritto di voto, nè saranno eleggibili alle cariche.

Art. 22. La Società in assemblea generale determinerà e provvederà a stabilire i rapporti di reciprocità fra quest' Associazione e quelle delle altre città d' Italia, quando o per loro invito o dietro proposta del Consiglio superiore si creda utile e conveniente d' introdurre relazioni di comune consorzio con quelle.

Digitized by Google

TITOLO TERZO

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

ART. 23. L' Associazione diretta, rappresentata e amministrata da un Consiglio direttivo composto di

Un Presidente
Un Vice-Presidente
Un Segretario
Un Cassiere responsabile
E 5 Consiglieri.

ART. 24. Tutte le suddette cariche sono conferite in Assemblea generale ai soli soci effettivi per schede segrete.

ART. 25. L' elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Cassiere per essere valida dovrà risultare dalla maggioranza assoluta dei voti; per le altre cariche sarà sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 26. L' esito delle elezioni si riterrà per valido qualora alle medesime sia intervenuta la metà dei soci iscritti; e se dovessero rinnovarsi per mancanza del numero come sopra stabilito, sarà convocata una seconda adunanza generale per le elezioni; ed allora si procederà alla nomina delle cariche egualmente per schede segrete, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ART. 27. Ogni anno si procederà alla nuova elezione o alla conferma delle cariche suddette nello stesso modo prescritto dagli articoli precedenti.

Digitized by Google

TITOLO QUARTO

DOVERI ED UFFICI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 28. Il Consiglio direttivo è il solo incaricato dell' amministrazione e del buon andamento della società; si riunisce una volta ogni mese, dietro l' invito del Presidente, ed in mancanza di questo del Vice Presidente.

Nomina i medici per la cura dei soci infermi; determina le farmacie, che dovranno somministrare i medicamenti, e gli altri impieghi secondari che potessero in seguito essere necessari ed approvati dall' assemblea generale.

Art. 29. Il Consiglio direttivo delibera a maggiorità di voti; ed oltre alle adunanze ordinarie mensili potrà unirsi anche straordinariamente a norma dei bisogni della società, dietro invito del Presidente.

Art. 30. I Consiglieri sono specialmente incaricati di vegliare sopra tutto qnanto interessa la Associazione; ricevono le domande e i reclami che loro venissero fatti, per riferirne all' adunanza del Consiglio per le opportune deliberazioni e provvidenze.

Art. 31. É dovere strettissimo del Consigliere di assistere a tutte le adunanze, ed in caso di legittimo impedimento sarà tenuto a darne avviso, a voce o per iscritto, al Presidente in tempo debito.

Art. 32. Il Consiglio s' intenderà costituito quando vi intervengano tre Consiglieri, oltre

Digitized by Google

il Presidente o il Vice-Presidente e il Segretario.

Art. 33. Qualunque membro del Consiglio direttivo, che mancasse alle adunanze più di quattro volte consecutive senza legittima causa, s' intenderà avere rinunziato a tale qualità, e si procederà al suo rimpiazzo dall' Assemblea generale dopo averla ufficialmente invitata.

Art. 34. Tale disposizione però non riguarda il Cassiere, il quale potrà essere chiamato soltanto all' occorrenza.

Art. 35. Il Segretario è responsabile ed incaricato della custodia e conservazione delle carte, dei titoli sociali e della corrispondenza. Redige i processi verbali delle adunanze generali e quelli del Consiglio superiore formandone apposito Registro. Tiene l' elenco per ordine di matricola di tutti i soci, facendovi ogni semestre gli avvenuti cambiamenti, e contrassegna tutti gli atti emanati dal Consiglio e dall' Assemblea generale.

Art. 36. Il Cassiere non pagherà mandati di qualunque specie essi siano se non saranno contrasegnati col bollo dell' Associazione e firmati dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo non avrà facoltà di fare spese straordinarie maggiori di L. 10, senza l'approvazione della società riunita in Assemblea.

Art. 37. Il socio che si troverà nella condizione d' aver diritto a sussidio dietro il certificato del medico curante dovrà dirigersi al Presidente o a uno dei Consiglieri onde ottene-

Digitized by Google

re sollecitamente l' ordine di percepire il sussidio, oppure la cura successoria alla malattia.

TITOLO QUINTO

DEI MEDICI CHIRURGHI E FARMACISTI.

Art. 38. I Medici Chirurghi saranno scelti dal Consiglio direttivo, possibilmente fra i membri dell' Associazione, e non riceveranno nessun onorario.

Art. 39. Saranno indicate le farmacie per il servizio della società, e da quelle soltanto dovranno i soci ammalati farsi provvedere i medicamenti, presentando la ricetta del Medico curante.

TITOLO SESTO

DELLE ADUNANZE DELL' ASSEMBLEA GENERALE.

Art. 40. L' Assemblea generale terrà delle sedute ordinarie e delle straordinarie, che dovranno essere presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, coll' intervento del Segretario o di un suo sostituto.

Le sedute ordinarie saranno trimestrali. Le straordinarie non avranno luogo che per affari speciali e dietro invito del Presidente, che ne indica l' oggetto, e del quale sarà esclusivamente trattato.

Art. 41. Nelle adunanze ordinarie si tratteranno gli affari indicati nel presente regolamento; delle condizioni degli ammalati, dei quali

Digitized by Google

una tabella sarà esposta nella sala dell'adunanze; finalmente si apriranno discussioni sopra argomenti riguardanti i vantaggi dell' associazione.

Art. 42. Nelle sedute sì ordinarie che straordinarie dell' Assemblea non si potrà prendere validamente una deliberazione se non sarà presente almeno un quinto degli associati il Presidente o il Vice-Presidente, e il Segretario. Quando l' assemblea fosse convocata una seconda volta, perché alla prima chiamata non si fosse riunito il numero necessario degli associati, si potrà deliberare dai presenti qualunque sia il loro numero.

Le deliberazioni saranno prese alla maggioranza dei presenti.

Art. 43. In una tabella affissa nella sala delle adunanze dovrá essere scritto l' ordine del giorno per ciascuna seduta, e non si potrà derogare all' ordine fissato nella tabella senza un voto espresso.

Art. 44. Chiunque turberà l' ordine e la calma delle adunanze o cagionerà rumori sarà richiamato all' ordine dal Presidente, ed in caso di resistenza sarà invitato dallo stesso ad uscire dalla sala sotto pena della sospensione o decadenza dalla qualitá di socio, che potrà essere pronunciata dall' Assemblea generale se trascendesse ad intemperanze tali da provocare il giudizio d' espulsione.

Art. 45. Aperta la seduta nessuno potrà prendere la parola se non gli è stata accordata dal Presidente.

Digitized by Google

Art. 46. Egli potrà egualmente toglierla a qualunque dei soci che con inopportune e inutili discussioni potesse compromettere l' armonia dell' adunanza.

Art. 47. Dietro domanda di 20 soci fatta al Presidente, si potrà convocare straordinariamente l' Assemblea generale.

TITOLO SETTIMO

COMMISSIONI SPECIALI.

Art. 48. Sarà eletto dall' Assemblea generale un Comitato di censura composto di 3 membri, il quale avrà l' ufficio di sindacare se l' individui che fanno parte dell' Associazione ne abbiano i requisiti necessari, e di sorvegliare sopra la condotta di ciascun membro della medesima.

Art. 49 Il Comitato di censura riferisce al Consiglio direttivo.

Art. 50. Ogni anno verrà eletta dall' Assemblea una Commissione di 3 membri, onde unitamente al Segretario e al Cassiere compilare il bilancio della Società. Questa riferisce all' Assemblea.

Art. 51. É in facoltà dell' Assemblea di nominare tutte quelle Commissioni che più saranno credute opportune.

TITOLO OTTAVO

DELLE POMPE FUNEBRI.

Art. 52. In caso di morte di un socio sa-

Digitized by Google

rà doveroso per parte di ciascuno di accompagnarne il convoglio fino al luogo della sepoltura.

La Società però sarà ufficialmente rappresentata alla cerimonia funebre mediante l' intervento di un membro del Consiglio direttivo.

Art. 53. La Società sopperirà solo alla spesa della cassa, quando sia giustificata l' impotenza della famiglia del defunto.

La Presidenza sorveglierà a che le pompe funebri sieno fatte con decenza.

TITOLO NONO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54. Il Regolamento, dopo l' approvazione riportatane, non potrà essere riveduto o modificato che una volta l' anno in generale adunanza.

Art. 55. Alla fine d' ogni anno sarà presentato all' Assemblea il bilancio generale delle entrate e delle spese della Società ed una copia ne rimarrà affissa nella Sala delle adunanze, onde ciascuno degli interessati possa conoscere lo stato economico dell' associazione. Oltredichè sarà cura del Presidente di presentare un rendi-conto morale all' Assemblea, riassumendo quanto di benefico sarà stato operato dalla Società nell' annata decorsa.

Art. 56. Se dal bilancio verrà verificato un avanzo di fondi, questi verranno impiegati ad

Digitized by Google

interesse nel modo che sarà stabilito dai soci in assemblea generale.

Art. 57. Finalmente tutti gli individui indistintamente ammessi a questa filantropica e fraterna associazione promettono sul loro onore di osservarne scrupolosamente il regolamento e di condurre una vita operosa, morale, e quale si addice ad onesti uomini ed a liberi cittadini.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La Società, derogando all' art. 8, ammette a far parte dell' Associazione come soci effettivi, anche coloro che abbiano oltrepassata l' età di anni 50, o che siano affetti da malattia cronica, quando costoro si presentino per farsi iscrivere entro un mese dal giorno della fondazione della Associazione.

Dopo quel termine prende vigore il disposto dell' art. 8.

Lucca, 1 agosto 1868.

Dott. TITO STROCCHI *Presidente.*
ATTILIO RICCI *Vice-Presidente*
SALVATORE LOMBARDI *Segretario*
CESARE DOMENICI *Vice-Segretario*

I Consiglieri
GIUSEPPE BANDONI
VINCENZO ALLEGRINI
LORENZO COLONNA
GIUSEPPE JARDELLA
FABIO RAGGHIANTI

Il presente Statuto fu discusso ed approvato nell' adunanza generale del 26 luglio 1868. La Società ha vita dal 1. agosto 1868.

Digitized by Google

Digitized by Google

PAGAMENTI FATTI NELL' ANNO 18

MESI	TASSA D' AMMISSIONE		TASSA MENSILE		*OSSERVAZIONI*
	1. Rata	2. Rata	1. Rata	2. Rata	
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Dicembre					

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google